



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 127 DEL 30/03/2020 PROT. 27374

Oggetto: Proroga accensione degli impianti termici dal 01 al 15/04/2020 incluso.

IL SINDACO

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm.ii., il Comune di Civitavecchia è stato classificato climaticamente in zona C che prevede il limite di accensione degli impianti termici, per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 marzo di ogni anno, per una durata massima giornaliera di 10 ore;

Considerato che le temperature atmosferiche di questi ultimi giorni sono più basse rispetto alle medie stagionali, tali da non consentire di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 74/2013 che conferma i limiti anzidetti;

Considerato che l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Ritenuto di conseguenza, quale specifica misura di tutela della salute, provvedere alla proroga dell'accensione degli impianti termici fino al 15 aprile incluso, salvo eventuali modifiche o proroghe;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

di modificare i termini per lo spegnimento degli impianti termici insistenti nel territorio comunale previsti per legge dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, **prorogandoli fino al 15 aprile 2020**

INVITA

✓ la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura negli ambienti di 20° e il funzionamento degli impianti termici per un limite massimo di 5 ore giornaliere. Sono esclusi da tale limite gli edifici di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e d) e più presisamente:

- edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonchè alle strutture protette per l'assistenza ed il

- recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi pubblici sociali;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

AVVERTE

che la presente ordinanza non si applica agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che restano chiusi come da D.P.C.M. del 09 marzo 2020.

Il Sindaco

Avv. Ernesto Tedesco